



PROVINCIA  
DI TERAMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2015-0000575 del 24/11/2015

**OGGETTO**

SERVIZIO TURISMO - Associazione Temporanea di Scopo "Culto e Cutlura in Abruzzo" - Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

AFFARI SOCIALI - CULTURA - PUBBLICA  
ISTRUZIONE – TURISMO

**Estensore:** DI DIONISIO DANIELA

**Dirigente**

FLAMMINJ ANTONIO

Data \_\_\_\_\_

---

**PROPONENTE:**

Avv. DI SABATINO DOMENICO

---

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

---

<b>Immediatamente Eseguitibile</b>	Si
<b>Ratifica Consiglio</b>	No

---

**SEGRETERIA**

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo unico degli enti locali” che definisce le regole per l’assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all’art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO l’art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l’anno;

VISTO l’art. 194 del Tuel che disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

VISTO il D. Lgs. 12.4.2006, n. 170, il quale all’art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione e prevede che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all’ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

ATTESO che il Ministero dell’Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

VISTO l’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all’alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria attivare la prevista procedura di competenza del Consiglio provinciale;
- le situazioni di debito in parola, sorte in violazione dell’art. 191 del TUEL, non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell’ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette a ottenere l’adempimento, la Provincia è tenuta a eccepire il difetto di legittimazione e che per il creditore è quindi possibile solo l’azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina di cui al capo IV del TUEL - finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio - in presenza dei presupposti di legge obbliga i singoli enti, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi come interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

- la giurisprudenza ha precisato che il riconoscimento del debito è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei dirigenti;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i dirigenti e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai dirigenti di evidenziare le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio e di adottare tempestivamente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione;

**CONSIDERATO** che l'ente ha avuto un arricchimento nonché un'effettiva utilità ricavati dai servizi fruiti dalla prestazione posta in essere dall'A.T.S Culto e Cultura in Abruzzo;

**CONSIDERATO** altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto terzo e va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente rispondente alle cifre riportate nelle due fatture di riferimento;
- che non vi sono oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e più in generale maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento che potevano rappresentare un ingiustificato danno patrimoniale del quale avrebbero dovuto rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'*utilità* è rappresentata dall'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi fruiti dall'ente;

**VALUTATO** che:

- la Provincia, con deliberazione n° 72 del 09.09.2010 del Consiglio Provinciale, ha aderito all'Associazione Temporanea di Scopo "Culto e Cultura in Abruzzo", con sede in Lanciano, finalizzata alla realizzazione di azioni in materia di turismo religioso, in adesione al progetto promosso dal Comune di Lanciano (Capofila), d'intesa con l'Arcidiocesi Lanciano-Ortona, l'Arcidiocesi Chieti-Vasto, l'APTR, ed in compartecipazione con la Provincia di Chieti, di Pescara, di L'Aquila ed i Comuni di Ortona, Manoppello, Bucchianico, Orsogna, Casalbordino Fossacesia e Guardiagrele;
- con la citata deliberazione n° 72 del 09.09.2010 il Consiglio Provinciale ha approvato lo Statuto che disciplinava le modalità di attuazione del progetto " I Cammini d'Europa" stabilendo di contribuire con risorse economiche nella misura massima di € 10.000,00 annui – IVA compresa, assegnando al Dirigente del Settore Turismo l'adozione dei provvedimenti di gestione ;

**CONSIDERATO**

- che a seguito delle misure governative adottate per il contenimento della spesa pubblica, che ha comportato ulteriori tagli di trasferimenti a favore delle Province ( legge di stabilità 2013, spending review, ecc) questo Ente, con deliberazione consiliare n. 64 del 31.12.2012, non essendo più nella condizione di sostenere altri oneri finanziari oltre a quelli fissi e obbligatori per legge, ha avviato le procedure finalizzate alla revoca delle partecipazioni dell'Ente negli organismi vivi elencati, tra cui l'adesione all'A. T. S. Culto e Cultura in Abruzzo;
- che con nota prot. 18026 del 17.01.2013 la Provincia ha trasmesso al Comune di Lanciano la citata deliberazione consiliare n. 64 del 31.12.2012;
- che con note del 24 gennaio e del 23 giugno 2014, il Comune di Lanciano, ha sollecitato il versamento della quota associativa per l'annualità 2012 di € 10.000,00 riferita alla Provincia quale importo stabilito nell'annualità alla promozione del territorio e alla realizzazione delle attività programmate, come risultanti dagli allegati verbali assembleari n. 12/ 2011 e n. 13/2012;

- che nella previsione riferita all'esercizio finanziario dell'anno 2012 era iscritto l'importo di € 10.000,00 a titolo di quota di adesione per l'anno 2012 all'A.T.S. Culto e Cultura in Abruzzo, ma che per esigenze superiori, detta somma, è stata utilizzata in occasione dell'assestamento e.f. 2012;

- che in esito a quanto sopra, con nota prot. 161237 del 26.06.2014, il Dirigente del Settore Turismo, ha chiesto al Dirigente del Settore Bilancio e Finanze di voler provvedere a rimpinguare il capitolo di riferimento del bilancio 2014, mediante prelievo dal fondo di riserva;

#### ATTESO

- che con nota n. 50995 del 10.10.2014, l'Avvocatura Comunale di Lanciano, ha sollecitato il pagamento della somma di € 10.000,00, intimando il ricorso alle vie legali e che con nota prot. N. 278828 del 3.11.2014 il Dirigente del Settore Turismo ha chiesto nuovamente al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore Bilancio e Finanze di rimpinguare il competente capitolo di bilancio dell'e.f. 2014, per adempiere al pagamento di quanto dovuto;

CONSIDERATO, che nell'intento di regolarizzare la posizione debitoria nei confronti dell'ATS Culto e Cultura in Abruzzo, questo Ente, con nota prot. N. 288487 del 12.11.2014, ha proposto al Comune di Lanciano di dilazionare il pagamento dell'importo di € 10.000,00 ( annualità conclusiva 2012) come segue:

- € 5.000,00 nel corso dell'anno 2015;
- € 5.000,00 nel corso dell'anno 2016;

e che il Comune di Lanciano, con nota del 21.11.2014, ha accolto la proposta, a condizione di formalizzare la stessa con relativo provvedimento munito della copertura finanziaria;

CONSIDERATO inoltre che il Dirigente del Settore B10, dott. Antonio Flamminj, con nota prot. 8438 del 12.01.2015 ha richiesto al Dirigente del Settore Bilancio di iscrivere nel bilancio 2015 e nel bilancio 2016 la somma di € 5.000,00 - per ciascuna annualità - sul capitolo 19680/1;

Viste le note prot. 28547 del 03.02.2015, e n. 60881 del 17.03.2015 ( rispettivamente del dirigente dott. A. Flamminj e della Dirigente ad interim Dott. ssa R. Durante) con cui nel segnalare il permanere della mancata erogazione della quota di adesione di € 10.000,00 riferita all'anno 2012 in favore dell'ATS Culto e Cultura in Abruzzo, è stato richiesto di verificare la possibilità di iscrivere nel bilancio 2015 e nel bilancio 2016 la somma di € 5.000,00 - per ciascuna annualità - sul capitolo 19680/1, oppure di valutare l'eventuale iscrizione della somma occorrente nell'elenco dei debiti fuori bilancio, riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 70 del 28/09/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

PRESO ATTO che trattasi di debiti fuori bilancio scaturenti da rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti specificatamente all'anno 2012;

RITENUTO che le fattispecie sopra indicate configurano l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- la fruizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali dei seguenti settori provinciali: settore B5 e settore B10;
- le attività promozionali sono state affettivamente poste in essere e hanno prodotto un'utilità allo svolgimento delle attività dirette al perseguimento delle finalità nonché un arricchimento dell'ente;
- la spesa è da ritenersi congrua in quanto riferita alla quota di adesione annuale come stabilito nello statuto dell'ATS Culto e Cultura e che la stessa non comprende interessi;

CONSIDERATO che il mancato riconoscimento del debito potrebbe generare danno all'erario a carico del Consiglio Provinciale, derivante dai costi aggiuntivi dovuti all'impossibilità di erogare la quota di adesione di € 10.000,00 all'ATS Culto e Cultura per le attività promozionali svolte nell'annualità 2012;

RILEVATO che non esistono risorse finanziarie impegnate negli esercizi di riferimento e mantenute a residuo e, quindi, disponibili per procedere alla erogazione complessiva di € 10.000,00 a titolo di quota adesione per le attività svolte nel 2012 da in favore della A.T.S. Culto e Cultura in Abruzzo;

CONSIDERATO INFINE:

- che il debito fuori bilancio, in parola si è prodotto al di fuori della regolare sfera gestionale dell'ente e si è perfezionato giuridicamente ma non contabilmente e che consiste quindi in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

- che affinché esso possa diventare debito proprio dell'ente è necessario che il Consiglio provinciale provveda al riconoscimento della sua legittimità, sanando così i due presupposti, giuridico-contabile;

- che il sotteso rapporto obbligatorio seppur sorto prescindendo dall'iter ordinario di formazione della volontà della Provincia, la stessa può adempiere alla controprestazione in considerazione dell'esigenza di non sacrificare ingiustamente le ragioni della controparte che ha reso i servizi;

- che la Provincia ha effettivamente fruito delle attività promozionali programmate in materia di turismo religioso e svolte nell'annualità 2012 dall' A.T.S. Culto e Cultura;

- che la normativa vigente consente di sanare i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha in effetti conseguito;

RITENUTO, pertanto, necessario ricondurre il debito di cui sopra nella contabilità dell'Ente, provvedendo, per l'effetto, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera e), per l'importo complessivo di € 10.000,00 prevedendone lo stanziamento : per € 5.000,00 nel bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e per € 5.000,00 nell'e.f. 2016;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore B10,

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore B7 rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

### **PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate come parte integrante:

1. di riconoscere, ai sensi della lettera e) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio accertato in complessivi € 10.000,00 di cui € 5.000,00 previsti nel bilancio 2015 sul cap. 19682 e per € 5.000,00 con successivo stanziamento sul bilancio 2016, relativo alla quota di adesione all'A.T.S. Culto e Cultura in Abruzzo, riferita alla Provincia quale importo stabilito per la promozione del territorio e alla realizzazione delle attività programmate in materia di turismo religioso, per l'annualità 2012;
2. di demandare al Dirigente del Settore B10 la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

3. di trasmettere a cura dei competenti uffici dell'ente il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

Con successiva votazione il Consiglio, stante l'urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA

**Oggetto:** SERVIZIO TURISMO - Associazione Temporanea di Scopo "Culto e Cutlura in Abruzzo" - Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 17/12/2015

Il Responsabile  
ANTONIO FLAMMINJ

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo

Teramo, li 19/12/2015

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---